

EMILIO BROTTO

La Provincia Autonoma di Trento adotta una nuova legge sul “governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette”

La Provincia autonoma di Trento si è recentemente dotata di una nuova legge, la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, con cui ha attuato un riordino complessivo e coordinato di tutta la normativa in materia di gestione delle foreste, della fauna, delle aree protette e di sistemazione idraulica e forestale, precedentemente contenuta in circa 15 leggi, molte delle quali risalenti agli anni settanta, per un totale di circa 260 articoli.

La nuova legge, approvata dal Consiglio provinciale in data 11 maggio 2007, è stata elaborata a partire dalle “Linee di indirizzo per la valorizzazione delle risorse forestali e montane”, adottate dalla Giunta provinciale nell’autunno del 2004. Nella predisposizione della legge, accanto alla lettura delle esigenze che la società trentina oggi esprime e alla ricerca di adeguate soluzioni rispetto alle principali criticità che caratterizzano il settore, si è operato in coerenza con i principi fondamentali che ispirano l’azione della Provincia Autonoma di Trento, assicurando coerenza e continuità con i più recenti indirizzi espressi e con i processi di riforma in atto, con particolare riguardo alla riforma istituzionale (Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3).

Più dettagliatamente, la nuova legge è organizzata intorno ai tre obiettivi strategici delle “Linee di indirizzo”, nella convinzione e la consapevolezza che un’efficace politica

di sviluppo per i territori di montagna deve saper esprimere capacità di intervento, calibrato ed equilibrato, contemporaneamente sui due elementi nodali del sistema, uomo e territorio. Proprio la centralità del binomio uomo e territorio è il filo conduttore della nuova normativa, nella consapevolezza che si tratta di un sistema assolutamente integrato, e dunque unitario.

Tali obiettivi sono esplicitati rispettivamente nei titoli III (Stabilità del territorio e sicurezza per l’uomo), IV (Salvaguardia e valorizzazione del territorio e dell’ambiente montano), V (Sistema delle aree protette provinciali) e VI (Gestione, utilizzazione e fruizione delle risorse forestali e montane) della legge e individuati a partire dal riconoscimento dell’esigenza di:

- 1) garantire adeguati livelli di sicurezza per le genti e per le loro attività, attraverso interventi mirati ad arginare la fragilità dei versanti, a preservare e a migliorare i livelli di stabilità delle terre e di efficienza funzionale dei bacini idrografici e dei sistemi forestali (ciò corrisponde all’obiettivo delle “Linee di indirizzo” denominato “Vivere in sicurezza il territorio”);
- 2) contribuire alla qualità della vita in montagna attraverso interventi indirizzati alla tutela dell’ambiente e alla qualità dei sistemi ecologici, nelle sue componenti fisiche e biologiche, intesi anche

come elementi portanti di un'economia turistica fondata su un'offerta di pregio e che si organizza attraverso forme di promozione che fanno perno su immagini di paesaggio, di natura e di ambiente, testimonianza di un rapporto equilibrato con il territorio (l'obiettivo corrisponde a quello delle "Linee di indirizzo" individuato come "Vivere in un Trentino di qualità");

- 3) contribuire, attraverso le attività di gestione delle foreste, ispirata ai principi della selvicoltura naturalistica e degli altri sistemi naturali, alla crescita economica e sociale della montagna, assicurando, nel contempo, la conservazione del territorio e delle sue risorse per mantenerli disponibili quali opportunità di crescita anche per le generazioni future (l'obiettivo, nelle "Linee di indirizzo", è denominato "Gestire per conservare l'ambiente e la vita in montagna").

L'obiettivo centrale della legge è, quindi, quello di scongiurare il rischio dell'abbandono del territorio forestale e montano provinciale, assicurandone la gestione attiva e sostenibile, attraverso l'integrazione dell'economia sottesa dalle risorse di foresta, di acqua, di paesaggio e di natura con il mantenimento della qualità dell'ambiente e degli assetti naturalistici e con la particolare cura dei fattori che agiscono sulla stabilità delle terre e dei versanti, ovvero sulla sicurezza delle genti. La conservazione attiva dell'elemento territoriale, con tutti i valori e le funzioni che è in grado di esprimere, non può che passare attraverso il mantenimento di un'economia vitale legata alla montagna e al bosco, capace di assicurare, nel contempo, condizioni di vita di qualità ed un contributo significativo al mantenimento dell'efficienza funzionale del sistema nel suo complesso. La Provincia riconosce l'importante interesse pubblico rivestito dal bosco e, più in generale, dalle risorse forestali e montane e conseguentemente dalle attività di gestione delle stesse.

La complessità delle funzioni e delle finalità che, in alcuni casi, possono risultare addirittura in contrapposizione, ha evidenziato la necessità di un approccio pianificatorio

integrato, sviluppato con riferimento agli ambiti di comunità. Un approccio capace, al tempo stesso, di introdurre una significativa semplificazione rispetto alla situazione attuale, di costituire un efficace strumento di supporto conoscitivo per l'assunzione delle decisioni di gestione e di pianificazione urbanistica, di indicare le vocazionalità che il bosco può esprimere e contribuire, infine, anche attraverso adeguati processi di partecipazione, alla risoluzione dei possibili conflitti. Un approccio che consente, da un lato, di individuare una serie di criticità, ma, dall'altro, conduce anche a cogliervi grandi opportunità e, in particolare, la capacità di esplicitare una serie di funzioni utili e l'attitudine a generare valori, ai quali la società trentina affida non poche attese di sviluppo economico e di miglioramento delle proprie condizioni di vita e di lavoro.

Ciò che si ricava dall'articolazione della nuova legge è l'esigenza che il tema del governo del territorio forestale e montano venga affrontato e sviluppato all'interno di una visione unitaria e trasversale, capace di coniugare e temperare le esigenze di sviluppo economico con quelle di conservazione e valorizzazione delle risorse, assicurando, in ogni caso, adeguati livelli di stabilità e di efficienza funzionale del sistema integrato costituito da suolo e soprassuolo e, quindi, di sicurezza per le popolazioni.

In particolare, con la legge si è perseguito l'obiettivo funzionale di favorire la massima integrazione possibile tra politiche, piani, interventi ed attori, la partecipazione ai processi, ed in particolare alla pianificazione, la sussidiarietà responsabile, diretta ad assicurare il maggior livello possibile di coinvolgimento dei soggetti più vicini ai cittadini. Ma anche l'adeguatezza e la continuità nell'azione di gestione territoriale ambientale e forestale, con particolare riferimento agli interventi di interesse pubblico e di rilievo provinciale, l'innovazione di prodotto e di progetto, la ricerca, la formazione, come strumento di valorizzazione delle risorse umane, la promozione dei prodotti, del loro uso corretto e razionale, nonché la promozione del territorio nel suo complesso. Infine, la semplificazione del

quadro normativo di riferimento, della pianificazione e dei modelli organizzativi come condizione essenziale a favore del cittadino e per garantire economicità all'azione amministrativa.

La nuova normativa è infatti caratterizzata da un impianto fortemente innovativo, che introduce una marcata semplificazione e una significativa azione di delegificazione. Non si limita, infatti, solo a riorganizzare le leggi vigenti all'interno di un testo unico, ma ricerca, con attenzione al quadro di riferimento nazionale ed internazionale, a partire dalle nuove esigenze espresse dalla società provinciale, le soluzioni e gli strumenti più efficaci al loro soddisfacimento.

Al fine di assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi delineati, nella legge sono state individuate soluzioni, strumenti, azioni, ponendo attenzione, nel contempo, all'esigenza di efficacia e a quella di un razionale ed attento utilizzo delle risorse economiche ed umane. In particolare, viene sottolineata la necessità di assicurare:

- 1) un'azione costante ed efficace di gestione del sistema integrato agro-forestale montano, mirata ad evitare l'abbandono dei territori di montagna e delle zone rurali e dunque capace anche di contribuire allo sviluppo economico e alla qualità della vita, nonché di ridurre i costi dell'opera necessaria di mantenimento della stabilità dei versanti e della qualità complessiva dell'ambiente;
- 2) un effettivo coordinamento degli interventi di gestione e di utilizzazione forestale con le filiere tipiche della tradizionale economia di montagna (agricoltura, zootecnia), provvedendo all'organizzazione di un sistema integrato capace del contenimento dei costi connessi alla manutenzione del territorio e del suo ambiente fisico e biologico;
- 3) il riconoscimento di un valore intrinseco, oltre che di uno estrinseco di analoga dimensione, posseduto dal patrimonio ambientale del Trentino, dal sistema delle aree protette, a partire dall'esperienza dei parchi naturali e dei biotopi, in ragione della sua unicità e del significato culturale che da esso promana, in quanto testimone

della storia e delle tradizioni ed elemento fondante dell'economia turistica;

- 4) il perseguimento ed il continuo monitoraggio dell'equilibrio e della compatibilità tra le esigenze dello sviluppo economico della società ed i livelli di conservazione naturalistica-ambientale e quelli di stabilità fisica dei versanti, che sono esigenze altrettanto pressanti per la gente trentina.

In questo senso sono da leggere le previsioni che riguardano la revisione dello strumento del vincolo idrogeologico, diretto ad assicurare un uso del territorio attento ed equilibrato, quelle funzionali alla costituzione di una rete provinciale delle aree protette, quelle per favorire lo sviluppo della filiera foresta-legno e l'integrazione con le altre filiere, quelle per assicurare una corretta gestione del demanio provinciale a favore di tutta la collettività trentina, quelle dirette allo svolgimento degli interventi necessari ad assicurare la sicurezza; infine, quelle relative all'informazione, alla formazione e alla ricerca.

Rispetto all'impostazione complessiva della legge, risulta necessario affrontare alcuni nodi che consentono di cogliere come la strategia generale del progetto di riforma è stata esplicitata nelle varie parti che lo compongono. La legge si articola in 12 titoli, per un totale di 116 articoli.

Titolo I

Il titolo I (artt. 1-3) è dedicato alle *finalità* e alle *definizioni*; i titoli successivi vengono di seguito trattati con riferimento ai temi affrontati.

Titolo II

Il titolo II (artt. 4-7), affronta il tema della *pianificazione* e *programmazione* in modo trasversale alle varie materie. L'obiettivo che si intende perseguire è quello di superare la logica delle pianificazioni di setto-

re, tra di loro scarsamente raccordate, per affrontare, invece, in modo organico tutte le tematiche, in alcuni casi apparentemente contrastanti, relative alla sicurezza, alla conservazione e allo sviluppo economico dei territori forestali e montani.

I *piani forestali e montani* divengono così lo strumento che traduce questa impostazione riuscendo a mettere in connessione, con riferimento agli ambiti delle comunità, tutte le informazioni utili e a sviluppare le diverse vocazioni espresse o esprimibili dai territori. In questo modo è possibile assicurare una visione unitaria, funzionale all'assunzione di decisioni consapevoli e responsabili sia per quanto concerne le scelte di gestione dei patrimoni silvo pastorali che per quelle di natura urbanistica. A questo riguardo, va evidenziato come attraverso i piani forestali e montani si assicurino un efficace raccordo sia con la pianificazione urbanistica che con le carte dei pericoli e dei rischi.

Inoltre, per effetto dell'integrazione e quindi della semplificazione degli strumenti di pianificazione e in conseguenza del fatto che il livello subordinato diviene molto operativo, e quindi semplificato, la nuova impostazione consente anche un significativo contenimento dei costi di pianificazione.

Pur rimanendo la pianificazione generale e la definizione degli indirizzi del settore nell'ambito della responsabilità della Provincia, per il rilievo pubblico generale e per le ricadute su tutta la collettività che da tali indirizzi derivano, si sottolinea anche come la partecipazione al processo di pianificazione rappresenti un'esigenza inderogabile, da assicurare attraverso la definizione di strumenti e procedure che ne assicurino la realizzazione in modo sostanziale e nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente interessati.

Titolo III

Il titolo III (artt. 8-20), come detto, tratta il tema della *stabilità del territorio e della sicurezza per l'uomo*, a partire dal riconoscimento che il conseguimento di tali obiettivi è connesso al mantenimento della

funzionalità idrogeologica del suolo e al corretto ed equilibrato assetto, anche colturale, dei bacini idrografici, perseguibili attraverso il monitoraggio dei fenomeni e delle situazioni di pericolo, gli interventi di sistemazione, di riequilibrio e di miglioramento, l'applicazione dello strumento del vincolo idrogeologico e la diffusione di una cultura del rischio residuo.

In particolare, il *vincolo idrogeologico*, confermato nella sua valenza anche dal legislatore nazionale, diviene uno strumento importante di supporto alle decisioni di pianificazione dell'uso del suolo, fornendo al cittadino garanzie circa la fattibilità delle pressioni contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica adottati.

Infatti, con la legge ci si prefigge di un'introduzione una revisione sostanziale dell'impianto e delle procedure attraverso, in particolare: a) la previsione della revisione, da parte della Giunta provinciale, dei territori vincolati; b) lo spostamento, ove possibile, dell'autorizzazione alla trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura dai singoli progetti ai piani di valenza urbanistica, in modo che l'approvazione da parte della Giunta provinciale di detti piani (PRG o piani d'area vasta) tenga luogo anche dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico; c) la definizione nei piani forestali e montani di analisi relative al livello di stabilità e di equilibrio dei bacini, nonché di criteri e di misure compensative di supporto alle decisioni pianificatorie di natura urbanistica ed, infine, d) una complessiva semplificazione delle procedure, anche attraverso la diversificazione dei livelli di responsabilità rispetto alle decisioni in materia di vincolo idrogeologico.

Rispetto alle carte dei pericoli e dei rischi della Provincia, che assicurano un'analisi puntuale delle situazioni di dissesto, lo strumento del vincolo idrogeologico consente un'analisi a livello di bacini idrografici, evidenziando lo stato generale del bacino stesso e riuscendo a fornire indicazioni circa l'effetto, locale e generale, di interventi di modifica dell'uso dei suoli, nonché rispetto alle possibili o necessarie misure di compensazione.

Titolo IV

Nel titolo IV (artt. 21-32) si sono trattate in modo unitario una serie di questioni attinenti alla *salvaguardia dell'ambiente montano* che oggi sono disciplinate in modo parziale e settoriale. In primo luogo è necessario porre in evidenza il fatto, per certi versi assolutamente innovativo, che la Provincia riconosce e garantisce la conservazione ed il miglioramento della qualità del territorio, del patrimonio ecologico, del paesaggio e dell'ambiente ai fini del miglioramento della qualità della vita.

A tal fine si individuano una serie di interventi, detti di *miglioramento ambientale*, ai quali si attribuisce interesse pubblico, che riguardano oltre alla foresta, acqua, aria, suolo, fauna, con l'intento sia di conservare la biodiversità, ma anche di mantenere e migliorare l'ambiente rurale, i prati e i pascoli assicurando l'assetto equilibrato del paesaggio.

Titolo V

Il titolo V (artt. 33-53) riguarda il *sistema delle aree protette provinciali* e pone l'obiettivo generale di garantire e promuovere, in forma unitaria e coordinata, la conservazione e la valorizzazione della natura, a partire dagli habitat e dalle specie, dell'ambiente, del territorio, del paesaggio e degli aspetti culturali connessi ai valori ambientali. Rispetto alla normativa vigente e alle diverse tipologie di aree, in alcuni casi anche tra di loro sovrapposte, si è puntato ad un riordino complessivo che semplifichi il quadro di riferimento, favorisca un'integrazione e una connessione funzionale, anche attraverso corridoi ecologici, e stimoli un'assunzione di responsabilità da parte delle comunità locali.

Ne consegue che il sistema delle aree protette provinciali, rientranti nella *rete Natura 2000*, si fonda sui parchi e sulle riserve. Inoltre, le riserve che ricadono all'interno di un medesimo ambito possono essere gestite e valorizzate attraverso la "rete di riserve", strumento affidato a comuni e comunità per una valorizzazione dei territori e

delle risorse coerente e compatibile con la conservazione e con il miglioramento degli habitat, delle specie e più in generale della biodiversità che i territori medesimi sono in grado di esprimere. Nel senso dell'integrazione degli obiettivi di conservazione della natura con quelli relativi alla promozione e valorizzazione territoriale, anche la possibilità di istituire parchi naturali locali e parchi naturali agricoli.

L'obiettivo di mantenere un assetto organizzativo essenziale e leggero, evitando la duplicazione di enti o strutture organizzative, ha portato ad individuare nell'accordo di programma lo strumento per l'attivazione della rete delle riserve, nella comunità il soggetto di riferimento e nella struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura, in sinergia con gli enti di gestione dei parchi naturali provinciali, il soggetto di supporto tecnico amministrativo.

La Provincia, oltre a garantire gli indirizzi generali nell'ambito dei piani forestali e montani ed il livello minimo di conservazione attraverso misure di salvaguardia e di conservazione preliminari, assicura, attraverso la cabina di regia delle aree protette, le necessarie forme di partecipazione e di controllo sociale, il coordinamento interno alla rete provinciale ed il raccordo con la rete nazionale ed internazionale della conservazione della natura.

Titolo VI

Il titolo VI (artt. 54-66) concerne la *gestione delle foreste*. Uno dei principi più importanti ed innovativi di questa parte concerne il riconoscimento dei maggiori costi della gestione integrata e sostenibile delle risorse forestali e montane ed il ruolo importante giocato dalle filiere produttive. Infatti, le attività selvicolturali realizzate nell'ambito della gestione forestale oltre ad essere un fattore di sviluppo delle condizioni economiche e sociali delle zone montane, sono strumenti di tutela attiva degli ecosistemi e dell'assetto idrogeologico e paesaggistico del territorio.

Da qui il sostegno e la promozione delle filiere produttive connesse all'uso del legno, la promozione di nuovi modelli organizzativi e gestionali, l'assistenza ed il supporto tecnico, la valorizzazione dei prodotti secondari e dei valori immateriali del bosco, l'innovazione di processo e di prodotto, l'integrazione tra filiere, con particolare riguardo ad agricoltura e turismo.

Attraverso le previsioni contenute in questo titolo e nel successivo titolo IX si intende valorizzare il ruolo dei proprietari nella gestione dei patrimoni silvo pastorali, anche attraverso formule gestionali che sappiano favorire un maggior livello di imprenditorialità per progetti e per territori.

Titoli VII e VIII

I titoli VII (artt. 67-69) e VIII (artt. 70-83) riguardano il *demanio forestale* ed il *demanio idrico*. A questo riguardo la legge ribadisce la forte valenza pubblica connessa allo svolgimento delle funzioni afferenti la titolarità del demanio provinciale.

In particolare, nel caso del demanio forestale nella legge si sottolineano i valori ed i servizi generali che è in grado di esprimere a favore della collettività, individuando, peraltro, una formula organizzativa che sia in grado di assicurare una maggior essibilità ed un maggior raccordo con gli altri soggetti locali e con altri settori della Provincia, che si traduce nell'istituzione dell'Agenzia provinciale delle foreste demaniali. Quanto al demanio idrico, vengono introdotte una serie di norme di raccordo e di coordinamento, funzionali ad affrontare e risolvere diverse criticità di carattere procedurale, mediante modifiche alla normativa provinciale vigente in materia di acque pubbliche e opere idrauliche (legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18).

Titolo IX

Il titolo IX (artt. 84-97), come già in parte anticipato, è funzionale ad assicurare la realiz-

zazione degli obiettivi individuati dal progetto di riforma nelle varie parti fin qui poste in evidenza. In particolare si trattano gli *interventi* e gli *incentivi*. A questo riguardo, in coerenza con le finalità e con i principi definiti nei titoli III, IV, V e VI, si ribadisce che il mantenimento di adeguati livelli di sicurezza e di qualità del territorio forestale e montano rappresenta un obiettivo inderogabile per il cui perseguimento la Provincia assicura specifici interventi di sostegno finanziario, favorisce lo sviluppo socio economico delle aree di montagna e delle filiere connesse al legno, per il contributo che ne può derivare al contenimento dei costi di manutenzione del sistema, e realizza gli interventi di rilievo provinciale. Tra questi rientrano quelli sulle acque pubbliche o comunque quelli rientranti nel demanio idrico e quelli per la difesa dei boschi dagli incendi.

Alla luce della positiva esperienza fin qui realizzata, nella legge si conserva il *fondo forestale provinciale*, come strumento esibibile per la realizzazione di interventi e misure tecniche previste dalla legge da parte delle strutture competenti della Provincia ovvero direttamente da parte degli enti proprietari dei boschi.

Titoli X e XI

Il titolo X (artt. 98-104) tratta una serie di *disposizioni comuni*, evidenziando in particolare gli aspetti connessi alla partecipazione, da assicurare a tutti i livelli e da considerare come metodo ordinario di lavoro, alla promozione dei valori, dei prodotti e del territorio, alla formazione delle risorse umane, alla ricerca e all'innovazione, alla comunicazione e all'informazione.

Il titolo XI (artt. 105-116) affronta il tema della *vigilanza*, affidata in primis al Corpo Forestale Provinciale e alla quale concorrono altri agenti di vigilanza (custodi forestali, guardiaparco, guardiacaccia e guardapecca), proponendo una riorganizzazione del servizio di custodia forestale che salvaguardi la figura e la professionalità maturata, e raggruppa, razionalizzandone l'impianto, il *sistema sanzionatorio*.

Dall'articolazione del testo descritta si può agevolmente rilevare come la stessa impostazione della legge risulti assolutamente innovativa, affrontando e sviluppando i diversi argomenti non più con un approccio settoriale, ma in coerenza con le finalità generali della legge, ovvero con l'esigenza di assicurare il governo del territorio forestale e montano, al fine di scongiurare il rischio dell'abbandono, ricercando la necessaria integrazione tra le diverse funzioni che lo stesso è in grado di esprimere a favore dell'uomo che vi vive. Non quindi una mera raccolta organizzata di ciò che esiste, ma l'elaborazione di norme capaci di rispondere ad un disegno logico e, soprattutto, alle esigenze che la società trentina, e non solo, oggi manifesta.

Attraverso questa legge, che rappresenta un ambizioso e innovativo intervento di riforma del settore del governo del territorio, si esprime la convinzione che solo se si riuscirà a garantire la *realizzazione equilibrata ed integrata dei tre obiettivi strategici* individuati dalle "Linee di indirizzo" sarà possibile perseguire il fine ultimo di *assicurare una permanenza di qualità dell'uomo su un territorio montano di qualità*.

Allo stesso modo, la sfida che l'effettiva applicazione degli indirizzi e delle scelte contenute in questa legge mette in campo per il prossimo futuro richiede a tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati a vario titolo e con diversi ruoli dalle tematiche trattate, la *capacità di fare sistema* per la conservazione e la valorizzazione delle risorse che il territorio trentino è in grado di esprimere e che rappresentano la ricchezza principale di questa terra.

Le modalità di attuazione e di esecuzione della legge sono stabilite da *regolamenti* emanati entro un anno dalla pubblicazione, assicurando il massimo livello di coinvolgimento dei soggetti interessati. Tali provvedimenti determinano l'entrata in vigore anche in tempi differenziati della legge e dei regolamenti stessi. Restano nel contempo fermi gli atti amministrativi (compresi regolamenti, piani e programmi) previgenti all'entrata in vigore della legge. I regolamenti riguarderanno la pianificazione, la gestione

delle risorse forestali, il servizio di custodia forestale, il vincolo idrogeologico, gli habitat naturali, le aree protette, le disposizioni forestali e viabilità e il demanio idrico.

Il testo della legge è disponibile sul sito internet del Consiglio provinciale (www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/atti_politici/) e sul sito del Dipartimento Risorse Forestali e Montane (www.dip_foreste.provincia.tn.it).

Per informazioni si possono contattare le seguenti Strutture dell'Amministrazione provinciale:

Dipartimento Risorse Forestali e Montane

Via G.B. Trener, 3 - 38100 Trento

Telefono: 0461495981

Telefax: 0461495716

E-mail: dip.risorseforestali@provincia.tn.it

Web: www.dip_foreste.provincia.tn.it

Servizio Foreste e Fauna

Via G.B. Trener, 3 - 38100 Trento

Telefono: 0461495943

Telefax: 0461495957

E-mail: serv.foreste@provincia.tn.it

Web: www.foreste.provincia.tn.it

Servizio Bacini Montani

Via G.B. Trener, 3 - 38100 Trento

Telefono: 0461495703-04

Telefax: 046149570

E-mail: bacinimontani@provincia.tn.it

Web: www.bacinimontani.provincia.tn.it

Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale

Via R. Guardini, 75 - 38100 Trento

Telefono: 0461496161

Telefax: 0461828292

E-mail: serv.naturambiente@provincia.tn.it

Web: www.ripristino.provincia.tn.it e

www.areeprotette.provincia.tn.it

dott. Emilio Brotto

Ispettore Forestale

Dipartimento Risorse Forestali e Montane

Provincia Autonoma di Trento

Via Trener, 3 - 38100 Trento

e-mail: emilio.brotto@provincia.tn.it